



Via Sacco e Vanzetti, 4/6, 56025 Pontedera PI

Tel. 0587 - 211600 –

mail: valdera@uilscuola.it; pisa@uilscuola.it

Quota 102, Opzione donna docenti e ATA, domande disponibili su Istanze online fino al 28 febbraio

Come comunicato dal ministero dell'Istruzione con nota numero 3430 del 31 gennaio sono disponibili da oggi e fino al 28 febbraio le istanze per Quota 102 e Opzione donna per il personale scolastico. Su Istanze online sono disponibili le finestre per presentare domanda e le guide.

La nuova disciplina normativa in legge di Bilancio prevede la facoltà di accedere alla pensione anticipata per il personale del comparto scuola al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un'età anagrafica di almeno 64 anni e di un'anzianità contributiva minima di almeno 38 anni (c.d. pensione "quota 102").

Il comma 94 del medesimo articolo ha invece introdotto alcune modifiche alla disciplina contenuta all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevedendo quale data di maturazione del requisito pensionistico "opzione donna" il termine del 31 dicembre 2021 in luogo del 31 dicembre 2020 e fissando al 28 febbraio 2022 la data ultima di presentazione delle domande di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio dell'anno scolastico.

Le [istanze](#) [Polis](#) disponibili sono:
– Cessazioni On Line – personale docente, educativo, IRC e ATA – Quota 102
– Cessazioni On Line – personale docente, educativo, IRC e ATA – Opzione donna
– Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Quota 102
– Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Opzione donna

Cambia quindi la quota rispetto al triennio 2019-2021, perché si passa da un minimo di 62+38 ad un minimo di 64+38. Per il resto tutto resta identico tra quota 100 e quota 102, in una specie di collegamento tra le due misure.

Quota 102 e quota 100, a cambiare è l'età di partenza

Quindi, per il triennio 2019-2021, molti lavoratori sono andati in pensione una volta raggiunta la soglia dei 38 anni di contributi versati, e con una età compresa tra i 62 ed i 66. Infatti la quota 100 prevedeva una età minima di pensionamento, fissata a 62 anni. Con la quota 100 invece, si conferma quella che può essere definita età contributiva pari ad almeno 38 anni. Ma allo stesso tempo si inasprisce la soglia anagrafica, con l'età minima che passa da 62 a 64 anni. E si tratta della grande novità introdotta dalla legge di Bilancio. Resteranno sostanzialmente 3 le combinazioni che tendono a rendere fruibile per il 2022, la quota 102. Si tratta della combinazione già citata, 64+38, e di quelle fissate a 65+38 e 66+38. Potranno accedere alla pensione i nati tra il 1956 ed il 1958 che nel corso nel 2022 oltre a completare il limite anagrafico, completeranno pure il limite contributivo dei 38 anni di contributi.

Come detto, anche in assega delle indicazioni dell'Inps, che sopraggiungeranno in seguito tramite le classiche circolari, ciò che si evince dal testo della legge di Bilancio è una continuità operativa rispetto alla quota 100. Pertanto la struttura di quota 102 resta la medesima della misura che l'ha preceduta.

Perché si è deciso di virare su quota 102

La nuova misura varata dal governo è nata per detonare in parte il rischio scalone di quota 100. Infatti il rischio era di lasciare davanti 5 anni di differenza per chi non era riuscito a centrare la quota 100 in tempo utile. Parliamo naturalmente di quelli che entro il 31 dicembre 2021 non avevano ancora completato il 62imo anni di età o il 38imo anno di contribuzione versata.

I nati del 1960, oppure i nati del 1961 erano i soggetti che peggio si trovavano in materia. Per questi la quota 102 non sarà comunque di aiuto, visto che l'età pensionabile passa da 62 a 64 e quindi, saranno tagliati fuori dalla quota 102 come lo erano stati da quota 100.

Resta il fatto che il governo ha prodotto la nuova misura pubblicizzandola, forse a errore, come la panacea di uno scalone che per i nati nel 1960 ancora oggi resterà tale.

Finestre, cumulo dei redditi e le altre cose da sapere su quota 102

La quota 102 durerà solo un anno, in via sperimentale. Per questo, allo stato attuale delle cose, sia i nati nel 1960 che i nati nel 1961, non rientreranno nella misura

nemmeno quando riusciranno, negli anni a seguire, a raggiungere la soglia dei 64 anni di età.

Il collegamento con la quota 100, se si escludono queste incongruenze di platea e queste evidenti penalizzazioni, è pressoché totale. Infatti la quota 102 si incastrona nel testo dell'articolo n° 14 del decreto n° 4 del 2019 (cd decretone, con quota 100 e reddito di cittadinanza del governo gialloverde di Giuseppe Conte).

Intervenendo su quel decreto, il cui richiamo è espressamente citato nel testo della nuova manovra finanziaria, non si fa altro che conservare le disposizioni normative della quota 100, tranne che per le modifiche legislative relative al nuovo requisito anagrafico.

Resta per esempio il sistema a finestre, con 3 mesi di attesa per la decorrenza, per i lavoratori del settore privato e 6 mesi per quelli del pubblico impiego. Inoltre resta invariata l'incumulabilità con i redditi da lavoro, ad esclusione di quelli fino a 5.000 euro annui provenienti da lavoro autonomo occasionale.

La misura resta destinata a chi completa i requisiti entro il 31 dicembre 2022. E resta inalterato il diritto acquisito, che permette tramite la cristallizzazione, di poter sfruttare al misura anche negli anni successivi.

Non ci sono vincoli di sistema contributivo per il calcolo dell'assegno che viene calcolato col sistema misto. Una precisazione questa inutile visto che chi ha iniziato la carriera dopo il 1995 e ricadrebbe nel calcolo contributivo, non può rientrare nella quota 102 così come non poteva nella quota 100 non avendo possibilità di completare i 38 anni di contributi utili.

Dal punto di vista della contribuzione, anche per quota 102 è utilizzabile il cumulo dei periodi assicurativi versati presso l'Assicurazione generale obbligatoria (Ago) e le sue gestioni sostitutive ed esclusive. Per quota 102 confermato anche il divieto di cumulo dei contributi versati presso le casse professionali (ma c'è la scappatoia della ricongiunzione, anche se in questo caso onerosa per il contribuente).

Per i 38 anni di contribuzione necessari, va ricordato che vale sempre il vincolo dei 35 anni effettivi. In altri termini, occorrono 35 anni di contributi al netto di contribuzione figurativa da disoccupazione e malattia.

Con la quota 102 come con quota 100, per i lavoratori del pubblico impiego il Trattamento di fine servizio da percepire al termine del rapporto di lavoro, slitta. Infatti il versamento del TFS o del TFR vengono posticipati di 15 mesi dal raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (67 anni) o di 25 mesi dal raggiungimento dei requisiti utili alla pensione anticipata ordinaria (42,10 o 41,10 rispettivamente per uomini e donne).

Nella legge di Bilancio il governo ha deciso di prorogare di un altro anno la misura, ma non senza alcune novità e modifiche.

Ed alla fine uno dei quattro punti del pacchetto pensioni della legge di Bilancio che il governo ha deciso di inserire è la proroga di un altro anno di opzione donna. Il regime contributivo sperimentale donna in scadenza il 31 dicembre prossimo, si estende di un altro anno, perché sarà attivo fino al 31 dicembre 2022.

La misura viene non viene modificata e restano confermate sia le regole di calcolo della pensione che i requisiti. Nessun inasprimento dei requisiti come inizialmente si pensava. Età e contributi restano i medesimi. Ciò che cambia è il periodo entro cui completarli.

Vediamo di approfondire la misura alla luce di questa novità per capire bene chi sono i beneficiari e cosa occorre sapere per centrare lo scivolo l'anno venturo.

Opzione donna oggi e domani, cosa cambia?

Fino al 31 dicembre 2021 potranno accedere ad opzione donna le lavoratrici che entro la fine del 2020 hanno completato il doppio requisito anagrafico contributivo prescritto.

Come si legge testualmente sul portale istituzionale dell'Inps infatti "possono accedere alla pensione anticipata opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2020, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

Se la richiedente è una lavoratrice autonoma, non è necessario interrompere l'attività lavorativa svolta, cosa invece obbligatoria per le lavoratrici dipendenti. Per centrare la pensione con opzione donna, occorre completare i 35 anni di contributi versati entro la data prestabilita. La contribuzione utile è quella a qualsiasi titolo versata, con le uniche esclusioni dei contributi figurativi versati per periodi di malattia, disoccupazione o situazioni simili.

E come tutte le lavoratrici fanno, la pensione è liquidata con il metodo contributivo, altamente penalizzante. Stesse regole di calcolo e stesso montante contributivo anche per la proroga che è stata prevista fin dalla bozza della legge di Bilancio. Non sale l'età pensionabile di opzione donna, perché si resta ai limiti precedenti.

Opzione donna 2022, come funziona?

In base a cosa hanno riportato nel testo della manovra di Stabilità, che ha già ottenuto l'ok alla prima lettura in Senato, opzione donna potrà essere utilizzata per la pensione, nel 2022, dalle lavoratrici dipendenti del settore privato e del settore pubblico, che hanno compiuto 58 anni entro la fine del 2021. Ma ok anche per le lavoratrici autonome che hanno compiuto 59 anni entro la stessa data.

Ciò che cambia è la data di maturazione dei due requisiti, che passa dal 31 dicembre 2020, come previsto per opzione donna 2021, al 31 dicembre 2021.

Non ci sono altre novità, perché resta anche il meccanismo delle finestre mobili, che posticipa la decorrenza della pensione, cioè l'incasso del primo rateo, di 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le autonome. E come detto in precedenza, dei 35 anni di contributi utili, sono validi:

- Tutti i contributi obbligatori;
- I contributi da riscatto;
- I contributi da riscatto agevolato della laurea;
- I versamenti volontari;
- I contributi figurativi;
- I contributi ricongiunti;
- I contributi derivanti da ricostituzione della posizione assicurativa.

Esclusi oltre ai già citati periodi di contribuzione figurativa da disoccupazione o malattia, anche quelli provenienti da cumulo. Le novità sono già oggetto di critica da parte di molti, perché di fatto resta inalterato tutto il meccanismo della misura, con la forte penalizzazione di assegno dovuta al calcolo contributivo e con la finestra mobile che fa perdere almeno un anno di pensione rispetto all'anticipo prescritto.

Di fatto, se prendiamo ad esempio una lavoratrice autonoma, opzione donna permette di andare in pensione a 59 anni in linea generale, ma il primo rateo di pensione scatterebbe solo dai 60 anni e 6 mesi, riducendo di molto il favore dell'anticipo che restava il pressoché unico appeal di una misura altamente penalizzante.

I segretari territoriali PISA E PONTEDERA

Dott. Vanni Maria & Claudio Vannucci